

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

Avamprogetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 19 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

visto il messaggio federale del Consiglio federale del²,

decreta:

Art. 1 Importo iniziale dei mezzi finanziari per la compensazione dei casi di rigore

¹ L'importo iniziale della compensazione dei casi di rigore ammonta a 419 583 000 franchi all'anno per i primi otto anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

² È finanziato con 279 721 000 franchi dalla Confederazione e 139 862 000 franchi dai Cantoni.

³ Il contributo iniziale di ogni Cantone è fissato in allegato.

Art. 2 Disposizione finale

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 613.2

² FF ...

*Allegato 1 (art. 1 cpv. 3)***Contributi iniziali dei Cantoni²**

	in franchi
Zurigo	23'673'000
Berna	18'471'000
Lucerna	6'697'000
Uri	671'000
Svitto	2'478'000
Obvaldo	624'000
Nidvaldo	715'000
Glarona	743'000
Zugo	1'903'000
Friburgo	4'598'000
Soletta	4'704'000
Basilea Città	3'732'000
Basilea Campagna	4'985'000
Schiaffusa	1'421'000
Appenzello Esterno	1'035'000
Appenzello Interno	284'000
San Gallo	8'695'000
Grigioni	3'657'000
Argovia	10'482'000
Turgovia	4'410'000
Ticino	5'953'000
Vaud	12'181'000
Vallese	5'294'000
Neuchâtel	3'231'000
Ginevra	7'916'000
Giura	1'309'000
Totale Cantoni	139'862'000

² Modello di calcolo provvisorio del 2001/2002